

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 252/2005

DESTINAZIONE DEL TFR

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di riforma del sistema di previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente dovrà scegliere la destinazione del suo TFR maturando. Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà accantonato e rivalutato in azienda; il datore di lavoro provvederà ad erogarlo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto se intende:

destinare il TFR maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge, che nel nostro caso, per la quasi totalità delle associate è il Fondo Pensione Negoziale Fondenergia.

mantenere il TFR maturando in azienda; nel caso il cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto gestito dall'INPS, per conto dello Stato.

Qualora, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non dovesse comunicare nulla, il TFR maturando sarà destinato:

al fondo pensione previsto dal C.C.N.L. (Fondenergia);

in caso di presenza di più fondi pensione di riferimento (Fondenergia ed altre forme aziendali di previdenza complementare preesistenti) a quello individuato con accordo aziendale ovvero, in difetto di tale accordo, al fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 già iscritti a Fondenergia o ad altre forme aziendali di previdenza complementare preesistenti, le regole di cui sopra valgono solo per la quota di TFR maturando residuo, che potrà essere espressamente destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori stessi abbiano già aderito. A quest'ultima sarà devoluto il TFR maturando residuo anche nel caso di mancata scelta espressa (regola del silenzio-assenso).

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di previdenza complementare, il TFR maturando potrà essere espressamente destinato a Fondenergia nella misura già fissata dal C.C.N.L. o alle altre forme aziendali di previdenza complementare preesistenti, secondo le modalità previste dagli accordi aziendali.

In caso di mancata adesione esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto secondo le predette modalità di conferimento tacito.

Il lavoratore che entro il 30 maggio 2007 non esprima alcuna scelta, dovrà ricevere un'ulteriore informativa con le indicazioni di dettaglio circa la forma pensionistica complementare (Fondenergia o le altre forme aziendali preesistenti) a cui, dal 1° luglio 2007, verrà definitivamente conferito il TFR maturando, con modalità tacita.

Con l'occasione si ricorda che le forme aziendali di previdenza preesistenti dovranno provvedere agli adeguamenti conseguenti alla riforma, nei tempi previsti dalla nuova normativa.

Con una prossima comunicazione saranno fornite ulteriori istruzioni operative utili all'esercizio delle diverse opzioni.